Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 17 aprile 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 89 DEL 17 APRILE 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Distretti d'estimo della provincia di Fiume.

(1241)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 199.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43, ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, della cultura popolare e degli scambi e delle valute per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

Il contributo annuo dello Stato a favore della Unione fascista fra le famiglie numerose, di cui al R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 805, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2529, è elevato a lire 2.500.000 per l'esercizio finanziario 1942-43 ed a lire 5.000.000 per i successivi esercizi.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 5.

L'assegnazione straordinaria stabilita per l'esercizio finanziario 1942-43 a favore dell'Istituto centrale di statistica con l'art. 9 della legge 23 giugno 1942-XX, numero 695, per le spese di funzionamento dell'Istituto medesimo, è elevata di ulteriori lire 4.363.900.

Art. 6.

Per la costruzione in Salsomaggiore di uno stabilimento chimico industriale per la produzione della jodina e del bromo è autorizzata la ulteriore spesa di lire 2.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La somma di lire 100 milioni autorizzata con l'art. 7 della legge 28 maggio 1942-XX, n. 679, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità per l'esercizio finanziario 1942-43 è aumentata di lire 20.000.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

A partire dall'esercizio finanziario 1942-43 e per la durata di cinque esercizi finanziari è autorizzata la corresponsione all'Istituto Fascista dell'Africa Italiana di un contributo annuo di lire 1.000.000.

La spesa relativa graverà sui fondi assegnati al capitolo n. 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizo 1942-43 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 9.

E' aumentata di ulteriori lire 7.467.800 la spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 13 giugno 1942-XX, numero 693, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1942-43, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

Art. 10.

Il limiti di somma per gli ordini di accreditamento da emettersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore del Commissariato generale anticoccidico in Catania, ai sensi del primo comma dell'art. 13 del Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 757, è elevato a lire 1.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43

a) *In aumento:*

Cap. n. 28. — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ecc.	L.	380.000
Cap. n. 97. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	600.000.000
Cap. n. 98. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	42.000.000
Cap. n. 99. — Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	9.900.000
Cap. n. 148. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze	»	40.000
Cap. n. 159. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	169.728
Cap. n. 162. — Entrate diverse per recupero eventuale di fondi, ecc.	»	1.250.000
Cap. n. 259. — Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ecc., per le spese di vigilanza ministeriale sulla attività tecnico-economica dei cantieri, ecc.	»	33.235
Totale	L.	653.772.963

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 348-*bis*. — Ricupero delle somme versate al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali per finanziamenti effettuati per conto del Tesoro.

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1942-43

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc.	L.	200.000.000
Cap. n. 39. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc., dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative	»	2.170.400
Cap. n. 43. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	40.000
Cap. n. 79. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. (Commissariato generale per la pesca)	»	20.000
Cap. n. 80. — Premi di operosità e di rendimento al personale (Commissariato generale per la pesca)	»	5.000
Cap. n. 85. — Spese casuali (Commissariato generale per la pesca)	»	6.000
Cap. n. 99. — Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio presso i Comandi, ecc. (M.V.S.N.)	»	8.500.000
Cap. n. 100. — Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori di residenza (M.V.S.N.)	»	200.000
Cap. n. 101. — Spese per le opere assistenziali, ecc. (M.V.S.N.)	»	150.000
Cap. n. 103. — Spese per l'ufficio storico, ecc. (M.V.S.N.)	»	50.000
Cap. n. 105. — Provvista e manutenzione di mobili, ecc. (M.V.S.N.)	»	200.000
Cap. n. 106 — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, ecc. (M.V.S.N.)	»	800.000
Cap. n. 128. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	L.	40.000
Cap. n. 141. — Fitto di locali (Corte dei conti - Servizi per l'Africa Italiana)	»	50.000
Cap. n. 158. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	150.000
Cap. n. 165. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 167. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.	»	1.398.450
Cap. n. 170. — Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria, ecc.	»	22.000
Cap. n. 172. — Sussidi al personale, ecc.	»	300.000
Cap. n. 175. — Spese casuali	»	170.000
Cap. n. 188. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro, ecc.	»	500.000
Cap. n. 238. — Indennità di missione, ecc. (Catasto)	»	1.000.000
Cap. n. 242. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del Catasto, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 245. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del Catasto, ecc.	»	500.000
Cap. n. 246. — Fitto di locali per gli uffici esterni del catasto, ecc.	»	500.000
Cap. n. 248. — Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti, ecc. (Catasto)	»	400.000
Cap. n. 253. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. (Tasse e imposte indirette)	»	1.000.000
Cap. n. 257. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 262. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Tasse e imposte indirette)	»	400.000
Cap. n. 302. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc	»	300.000
Cap. n. 303-*bis* (*di nuova istituzione*). — Fitto di locali per l'Istituto di studi garibaldini (legge 27 gennaio 1939-XVII, n. 268)	»	47.500
Cap. n. 308. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc.	»	350.000
Cap. n. 372. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge	»	2.100.000
Cap. n. 426. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica	»	4.363.900
Cap. n. 433-*bis*. — Personale - Stipendi, ecc. (Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, la distribuzione e i prezzi, ecc.)	»	100.000
Cap. n. 600 (*aggiunto - in conto competenza*). — Assegnazione straordinaria per lavori di sistemazione, ecc. dei campi di tiro a segno nazionale	»	1.250.000
Cap. n. 602 (*aggiunto - in conto competenza*). — Indennizzi da corrispondere al personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Africa Italiana che rinunci ad usufruire del congedo, ecc.	»	200.000
Cap. n. 676 (*aggiunto - in conto competenza*). — Acquisti eventuali di stabili e terreni	»	210.000
Totale degli aumenti	L.	244.493.250

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 98. — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc. (M.V.S.N.)	L.	3.600.000
Cap. n. 202. — Spese per le automobili adibite ai servizi del Provveditorato, ecc.	»	22.000
Cap. n. 310. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di primo e secondo grado, ecc. (Imposte dirette)	»	43.450
Totale delle diminuzioni	L.	3.665.450

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Cap. n. 3. — Manutenzione di locali	L.	60.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	»	50.000

Cap. n. 13. — Spese casuali	L. 80.000
Cap. n. 21. — Indennità di tramutamento, ecc.	» 1.000.000
Cap n. 39 — Spese per i servizi relativi ai revisori dei conti, ecc.	» 76.000
Cap. n. 40. — Premi di operosità e di rendimento da corrispondere al personale addetto ai servizi relativi ai revisori dei conti, ecc. .	» 108.000
Cap n. 47. — Compensi per insegnamento, ecc. (Istituti di prevenzione e di pena) . .	» 200.000
Totale degli aumenti . . .	L. 1.574.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 28. — Spese inerenti alla estradizione di malfattori, ecc.	L. 50.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	L. 100.000
Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi	» 50.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	» 2.000.000
Cap n. 29. — Indennità agli ufficiali consolari, ecc. per concorso alle spese di cancelleria	» 200.000
Cap. n. 30. — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	» 2.000.000
Cap. n 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	» 1.500.000
Cap n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc., spese di ricevimento in Italia di Sovrani, ecc.	» 1.000.000
Cap. n. 65. — Retribuzioni, assegni e indennità al personale non di ruolo in servizio in Albania	» 2.000.000
Cap. n. 68. — Spese per il funzionamento della Luogotenenza generale della Maestà del Re ed Imperatore, ecc.	» 55.000
Cap n. 80. — Sovvenzioni ad istituzioni albanesi	» 1.000.000
Cap. n. 82. — Spese, ecc. per il funzionamento delle scuole italiane in Albania; borse di studio e premi; refezione scolastica . .	» 1.400.000
Cap. n. 94. — Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia a scopo di studio . .	» 742.700
Cap. n. 175 (*aggiunto in conto competenza*). — Somma da erogare per sussidi agli studenti montenegrini che compiano i propri studi presso le Regie Università del Regno .	» 200.000
Totale degli aumenti . . .	L. 12.247.700

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 41. — Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero	L. 363.908
Cap. n. 86. — Spese dipendenti dall'accordo italo-albanese, ecc.	» 1.000.000
Totale delle diminuzioni . . .	L. 1.363.908

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

Cap. n. 56 (*aggiunto - in conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1942-43	L. 600

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34. — Fondo a disposizione del Ministero, ecc.	L. 600

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni ecc.	L. 500.000 —
Cap. n. 16. — Spese casuali	» 50.000 —
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . .	» 200.000 —
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare, ecc.	» 1.172.256,48
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc.	» 20.000 —
Cap. n. 85. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento, ecc.	» 500.000 —
Cap. n. 87. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari, ecc.	» 157.000 —
Cap. n. 94. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc. .	» 94.977 —
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc.	» 227.870 —
Cap. n. 101. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici nautici, ecc.	» 7.700 —
Cap. n. 158. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc.	» 200.000 —
Cap n. 170. — Paghe, mercedi, indennità ed aggiunta di famiglia al personale salariato, ecc. (Arti)	» 700.000 —
Cap. n. 172. — Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, ecc. (Arti) .	» 118.500 —
Cap. n. 219 (*aggiunto in conto competenza*). — Somma da corrispondere alle Università ed ai Regi istituti universitari in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della dispensa concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose, ecc . .	» 26.432.320 —
Cap. n. 234 (*aggiunto in conto competenza*). — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dell'importo delle riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi effettuati dai candidati ai vari esami di Stato . . .	» 355.365 —
Totale degli aumenti . . .	L. 30.735.988,48

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 47. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc. . .	L. 50.000 —
Cap. n. 50. — Spese per i servizi amministrativi e commissioni relative, ecc. . . .	» 1.872.256,48
Cap. n. 56. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc. . . .	» 20.000 —
Totale delle diminuzioni . . .	L. 1.942.256,48

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	L. 80.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	» 20.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio ecc.	» 5.000
Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc.	» 1.500.000
Cap. n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi, ecc.	» 3.000.000
Cap. n. 34. — Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti, ecc.	» 1.000.000
Cap. n. 49. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc.	» 500.000
Cap. n. 67. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario, ecc.	» 5.000.000

Cap. n. 93-*ter* (*di nuova istituzione*). — Spese per il funzionamento dell'Ufficio Aziende agricole comunali di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 20 ottobre 1942-XX, n. 1182 . . . L. 160.000
Cap. n. 111-XIII (*di nuova istituzione*). — Spese per il riordinamento del materiale archivistico esistente nel territorio della Dalmazia . » 70.000
Cap. n. 116. — Spese per la propaganda demografica . . . . » 250.000

Totale . . . L. 11.585.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, ecc . . L. 500.000
Cap. n. 19. — Spese casuali . . . . » 30.000
Cap. n. 128. — Somme da erogare per opere idrauliche (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi), ecc . . . . » 5.000.000
Cap. n. 150. — Somme da erogare per opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Spalato, Zara e Cattaro, ecc. . . . . » 10.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 15.530.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6. — Personale di ruolo, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . . . . L. 30.000
Cap. n. 143. — Somme da erogare per opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Lubiana e Fiume, ecc. . . . . » 15.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 15.030.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento*:

Cap. n. 23. — Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti nei porti, ecc. L. 25.000
Cap. n. 48. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . . » 60.000
Cap. n. 49. — Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse, ecc. (Ispettorato Generale della motorizzazione, ecc.) . . . . » 30.000
Cap. n. 82. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri, ecc. . . » 33.235
Cap. n. 88. — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 93. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc. (Ferrovie, ecc.) . . » 70.000
Cap. n. 105. — Sussidi al personale, ecc. (Strade ferrate) . . . . » 90.000

Totale degli aumenti . . . L. 458.235

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 27. — Incaricati marittimi, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . . L. 25.000
Cap. n. 69. — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 72. — Sovvenzioni per concessioni di filovie, ecc. . . . . » 200.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 275.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 9. — Spese casuali . . . . . L. 70.000
Cap. n. 48. — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate, ecc. e ad altri Istituti, ecc. . » 50.000
Cap. n. 58. — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. . . . . » 24.000

Totale degli aumenti . . . L. 144.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23. — Spese generali dei corpi, ecc. L. 1.000
Cap. n. 36. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc. . . . . » 18.000
Cap. n. 37. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. » 5.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 24.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc. . L. 30.000
Cap. n. 27. — Indennità di corredo e contributi scolastici, ecc. . . . . . . » 50.000
Cap. n. 40. — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. . . . . » 34.000

Totale degli aumenti . . . L. 114.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc. . . . . . L. 50.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali (competenze di bordo), ecc. . . . . . . » 2.000
Cap. n. 55. — Difese marittime e costiere, ecc. . . . . » 60.000
Cap. n. 62. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc. . . . . » 2.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 114.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea, ecc. . . L. 1.100.000
Cap. n. 10. — Spese generali, ecc. . . . . » 220.000

Totale . . . L. 1.320.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 26. — Apicoltura, incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti, ecc. . . . . L. 200.000
Cap. n. 30. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc. . . » 2.000.000
Cap. n. 53. — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio, ecc. » 169.728
Cap. n. 82-*bis* (*di nuova istituzione*). — Contributi e spese per la sperimentazione agraria in Dalmazia . . . . » 200.000

Totale degli aumenti . . L. 2.569.728

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 39. — Spese per incoraggiare, ecc. la produzione zootecnica nazionale, ecc. . . L. 200.000
Cap. n. 72. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi, ecc. . . . . » 350.000
Cap. n. 74. — Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di pesco, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 75. — Contributi nelle spese per le operazioni di disinfestazione dei fichi secchi, ecc. . . . . » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 900.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

In aumento:

Cap. n. 23. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari, ecc.	L.	30.000 —
Cap. n. 88-*bis*. — Somme da rimborsare all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per i trasporti effettuati in dipendenza del rimpatrio di cittadini germanici ed allogeni altoatesini, ecc.	»	69.825,15
Cap. n. 93 (*aggiunto - in conto competenza*). — Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato, ecc.	»	352.615,85
Totale	L.	452.441 —

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

In aumento:

Cap. n. 9. — Sussidi al personale, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 11. — Spese casuali	»	25.000
Cap. n. 15. — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 33. — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche, ecc.	»	100.000
Cap. n. 45. — Retribuzione, aggiunta di famiglia ed indennità di licenziamento, ecc.	»	250.000
Totale	L.	445.000

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

In aumento:

Cap. n. 6. — Spese di rappresentanza	L.	50.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale, ecc.	»	15.000
Cap. n. 9. — Spese casuali	»	50.000
Cap. n. 15. — Spese di manutenzione dei locali del Ministero	»	40.000
Cap. n. 22. — Spese d'impianto per nuovi uffici commerciali, ecc.	»	600.000
Totale	L.	755.000

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1942-43

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	150.000.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc.	»	44.000.000
Cap. n. 5. — Provento industriale della vendita dei sali commestibili	»	18.000.000
Cap. n. 7. — Proventi della vendita dei sali sofisticati, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 12. — Provento industriale e commerciale della vendita nel Regno delle cartine e tubetti per sigarette	»	12.100.000
Cap. n. 13. — Proventi diversi e ricupero fondi	»	3.900.000
Totale	L.	233.000.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Stipendi ed assegni, ecc.	L.	800.000
Cap. n. 3. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto al servizio di scrittura, ecc.	»	100.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di tramutamento, di giro, ecc.	»	1.400.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, di medicinali, ecc.	»	220.000
Cap. n. 14. — Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai, ecc.	»	500.000
Cap. n. 25. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 26. — Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ecc.	»	125.000.000
Cap. n. 27. — Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati	»	200.000
Cap. n. 28. — Spese per l'acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi	»	20.000.000
Cap. n. 33. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 34. — Compra dei sali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 35. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. e per quanto altro occorra ai servizi delle saline	»	1.500.000
Cap. n. 36. — Trasporto di sali e di materiali diversi, ecc.	»	21.000.000
Cap. n. 37. — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali	»	6.200.000
Cap. n. 47. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	16.000.000
Cap. n. 52. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 54. — Spese generali e di personale per i servizi dei Monopoli nei territori annessi al Regno, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 60. — Versamento al Tesoro dello avanzo finanziario della gestione, ecc.	»	380.000
Cap. n. 61 (*aggiunto - in conto competenza*). - Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle aziende dei Monopoli di Stato	»	2.000.000
Cap. n. 66. (*aggiunto - in conto competenza*). — Spese per la difesa antiaerea e riparazioni danni di guerra	»	2.000.000
Totale degli aumenti	L.	235.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 55. — Spese di esercizio per i servizi dei Monopoli nei territori annessi al Regno ed in quelli occupati, ecc.	L.	2.000.000

2. — BILANCIO DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	80.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . L. 80.000

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta - lettere e dei pacchi . . . . . L. 20.940.000

Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali . . . . » 1.000.000

Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . » 13.000.000

Cap. n. 10. — Telegrafi . . . . . » 16.268.159

Totale . . . L. 51.208.159

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione . . . . L. 3.600.000

Cap. n. 12. — Sussidi al personale di ruolo, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 12-*bis* (*di nuova istituzione*). — Sussidi di carattere eccezionale al personale soggetto a offese del nemico . . . . . » 800.000

Cap. n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . . . . » 6.500.000

Cap. n. 18. — Spesa per la fornitura delle divise uniformi, ecc. . . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 19. — Spese varie per la Milizia postelegrafica, ecc. . . . . » 2.930.000

Cap. n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . » 13.000.000

Cap. n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . . . . » 150.000

Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali . . . . . . » 100.000

Cap. n. 57. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc. . . . . . » 6.000.000

Cap. n. 61. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche, ecc. » 300.000

Cap. n. 73. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc. » 190.000

Cap. n. 77. — Spese di liti . . . » 15.000

Cap. n. 81. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . . . » 1.850 000

Cap. n. 88. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc. . » 220.000

Cap. n. 93. — Fitti di locali di proprietà privata . . . . » 11.268.159

Cap. n. 95. — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale, ecc . . . . » 998.000

Cap. n. 103. — Residui passivi eliminati, ecc., reclamati dai creditori . . . . . . » 87.000

Totale . . . L. 51.208.159

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . L. 5.367.458,25

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc. . . . . L. 8.500.000

Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc. » 700.000

Cap. n. 3. — Indennità per missioni e per tramutamenti . . . . » 260.000

Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . . » 731.000

Cap. n. 5. — Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc. » 350.000

Cap. n. 6. — Sussidi al personale . . » 20.000

Cap. n. 7. — Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni, ecc. . . . . » 2.400.000

Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte » 350.000

Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda . . . . » 50.000

Cap. n. 12. — Contributo a carico dell'Azienda e degli assicurati per assicurare il personale, ecc. . . . . » 68.000

Cap. n. 14. — Spese di ufficio - Spese di adattamento e di manutenzione di locali, ecc. » 900.000

Cap. n. 15 (*modificata la denominazione*). Contributo all'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (articolo 2 della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22) » 600.000

Cap. n. 18. — Abbuoni e rimborsi vari . . » 30.000

Cap. n. 22. — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale, ecc. . » 4.200.000

Cap. n. 26. — Spesa per l'esercizio, da parte dei concessionari di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda, ecc. . . . » 2.800.000

Cap. n. 33-*bis* (*di nuova istituzione*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese dello stato di previsione dell'esercizio finanziario 1941-42 » 95.000

Totale degli aumenti . . . L. 17.054.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 10 (*modificata la denominazione*). — Retribuzione al personale del quadro speciale e diurnista . . . . L. 2.000.000 —

Cap. n. 29. — Annualità dovuta allo Stato per ammortamento, ecc. . . . . » 9.686.541,75

Totale delle diminuzioni . . . L. 11.686.541,75

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

REGIO DECRETO 18 marzo 1943-XXI, n. 200.
Norme integrative per l'applicazione dell'art. 139, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 277 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Ritenuta la necessità di dettare norme integrative per l'applicazione dell'art. 139, primo comma, dell'Ordinamento medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 24-*bis* introdotta nel Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, sull'incremento demografico della Nazione, la quale è stata richiamata nell'art. 139, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 12, è applicabile ai magistrati a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 1 del 1939.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 60. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI, n. 201.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Arciconfraternita della Vergine Immacolata e San Luigi, in Barletta (Bari).

N. 201. R. decreto 25 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Arciconfraternita della Vergine Immacolata e San Luigi, in Barletta (Bari) e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI, n. 202.

Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita del SS.mo Rosario sotto il titolo di San Vincenzo Ferreri, in Barletta (Bari).

N. 202. R. decreto 25 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confraternita del SS.mo Rosario sotto il titolo di San Vincenzo Ferreri, in Barletta (Bari) e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 203.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale « P. Paleocapa » di Bergamo, ad acquistare un immobile.

N. 203. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale « P. Paleocapa » di Bergamo, viene autorizzato ad acquistare una casa in via della Milizia e un appezzamento di terreno di m. 1122, confinante con la proprietà del Convitto dell'Istituto, per la somma complessiva di lire 70.000, da servire per l'ampliamento dei locali del Convitto medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1943-XXI

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Levante » con sede in Genova, ad esercitare l'assicurazione nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile e grandine.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Levante », con sede in Genova, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile e grandine;

Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito - Sezione previdenza;

Decreta:

La Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Levante » con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile e grandine.

Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1292)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Società anonima « Unione italiana di sicurtà marittime » con sede in Genova, ad esercitare l'assicurazione nei rami responsabilità civile, furti, infortuni e grandine.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima « Unione italiana di sicurtà marittime », con sede in Genova, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare nei rami responsabilità civile, furti, infortuni e grandine;

Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito - Sezione previdenza;

Decreta:

La Società anonima « Unione italiana di sicurtà marittime », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami responsabilità civile, furti, infortuni e grandine.

Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

(1291) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1943-XXI.
Disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuta la necessità di meglio regolare la distribuzione dei prodotti tipo tessili;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, concernente la disciplina della distribuzione dei consumi dei prodotti non alimentari;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, contenente norme per la fabbricazione dei prodotti tipo dell'industria tessile, della maglieria e della calzetteria;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1942-XX, contenente modificazioni alle vigenti disposizioni sulla fabbricazione dei prodotti tipo dell'industria tessile, della maglieria e della calzetteria;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, è fatto obbligo ai fabbricanti ed ai commercianti grossisti di manufatti tessili di non effettuare alcuna vendita, cessione o consegna di prodotti tipo tessili, se non in conformità delle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, la Confederazione fascista degli industriali istituirà un Ufficio nazionale di distribuzione per i settori: cotoniero, serico, laniero, maglierie e calzetterie, confezioni. Più settori potranno essere riuniti in un unico Ufficio.

La predetta Confederazione stabilirà le norme per il funzionamento degli Uffici e per i rapporti di essi con le aziende produttrici.

Gli Uffici provinciali di distribuzione (Udis) della Confederazione fascista dei commercianti, già esistenti, provvederanno, secondo le norme del presente decreto, alla distribuzione dei prodotti tipo tessili.

La Federazione nazionale fascista dei commercianti tessili e dell'abbigliamento determinerà, in base alle direttive della Confederazione fascista dei commercianti, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, le ditte autorizzate ad operare, in ciascuna provincia, quali magazzini per l'acquisto dalla produzione e la successiva distribuzione al dettaglio dei prodotti tipo tessili.

Gli Udis dovranno compiere accertamenti presso detti magazzini per controllare la regolarità della distribuzione, nonchè l'esattezza delle denuncie dei quantitativi distribuiti e delle rimanenze e delle relative registrazioni.

Art. 3.

I fabbricanti di prodotti tipo tessili hanno l'obbligo di denunciare, entro i primi 5 giorni di ogni mese, all'Ufficio nazionale di distribuzione del settore competente, i manufatti fabbricati entro il mese precedente e pronti per la vendita, raggruppati nelle categorie di prodotti affini per caratteristiche di impiego, che saranno stabilite dal Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento (Comcordit), sentite le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti. I fabbricanti dovranno indicare nella prima denuncia — che sarà fatta entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui entreranno in vigore le disposizioni del presente decreto — tutti i quantitativi di prodotti esistenti nei loro magazzini e relative dipendenze, nonchè quelli viaggianti per loro conto.

Gli Uffici nazionali di distribuzione comunicheranno a loro volta, al Ministero delle corporazioni ed al Comcordit, i dati riassuntivi delle denuncie ricevute.

Art. 4.

I commercianti grossisti hanno l'obbligo di denunciare al Comcordit, con le modalità che saranno stabilite dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti tessili e dell'abbigliamento d'intesa con il Comcordit, ed entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, tutti i quantitativi di prodotti tipo tessili esistenti a quella data nei loro magazzini e relative dipendenze.

Essi sono parimenti tenuti a denunciare al Comcordit, entro 5 giorni dall'arrivo, i prodotti spediti loro dai fabbricanti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ad essi pervenuti successivamente a tale data.

I quantitativi di prodotti denunciati si intendono vincolati a disposizione del Comcordit, il quale provvederà a stabilirne la destinazione.

Art. 5.

Il Comcordit predisporrà un piano di ripartizione delle disponibilità di prodotti tipo tessili, stabilendo il quantitativo di prodotti da assegnare alle singole provincie del Regno, nonchè il quantitativo di prodotti da assegnare alla categoria degli industriali confezionisti.

A tale fine il Comcordit determinerà la percentuale delle singole categorie di prodotti di cui al precedente art. 3, che dovrà essere destinata ad ogni provincia e alla industria confezionista.

Il piano di ripartizione sarà comunicato al Ministero delle corporazioni, alle Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti e, per la parte che lo concerne, a ciascun Ufficio nazionale di distribuzione.

Le Unioni provinciali fasciste dei commercianti predisporranno piani di ripartizione percentuale della disponibilità dei prodotti tipo tessili assegnati alle rispettive provincie, tra i magazzini provinciali previsti all'art. 2, nonchè, su richiesta delle interessate, tra le filiali delle aziende di vendita al dettaglio, aventi filiali in più provincie. Le Unioni trasmetteranno quindi i suddetti piani ai competenti Uffici nazionali di distribuzione.

Art. 6.

Gli Uffici nazionali di distribuzione, in base alle quantità di prodotti tipo tessili denunciate a mente del precedente art. 3 e al suddetto piano di ripartizione, calcoleranno i quantitativi in cifra assoluta — distintamente per categoria — dei prodotti destinati al consumo delle singole provincie e, nell'ambito di queste, ai singoli magazzini e filiali. Gli Uffici calcoleranno inoltre i quantitativi di prodotti spettanti all'industria confezionista.

Di tali quantitativi essi daranno quindi comunicazione al Comcordit e alla Confederazione fascista dei commercianti, e, per quanto riguarda i quantitativi posti a disposizione di ciascuna provincia, al Consiglio provinciale delle Corporazioni e all'Udis, competenti per territorio.

Inoltre l'Ufficio nazionale di distribuzione-confezioni riceverà comunicazione dagli altri Uffici del quantitativo di prodotti posti a disposizione dell'industria confezionista.

Art. 7.

Gli Uffici nazionali di distribuzione comunicheranno ai singoli fabbricanti l'elenco dei magazzini e delle filiali che essi sono tenuti a rifornire, con l'indicazione delle qualità e quantità di prodotti assegnati a ciascun magazzino e a ciascuna filiale. Contemporaneamente gli Uffici medesimi, faranno pervenire ai magazzini provinciali e alle filiali appositi « buoni di assegnazione » da allegare alle loro ordinazioni di merci ai fabbricanti.

Art. 8.

Gli Udis, sui piani base di riparto predisposti dalle Unioni fasciste dei commercianti, assegneranno ai dettaglianti delle rispettive provincie i quantitativi di prodotti tipo tessili posti a disposizione delle provincie stesse, in base a criteri che il Comcordit, d'intesa con la Federazione nazionale fascista dei commercianti tessili e dell'abbigliamento, provvederà a stabilire e a sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Gli Udis rilasceranno ai dettaglianti speciali « buoni di ritiro » perchè possano prelevare, presso uno dei magazzini previsti dall'art. 2, il quantitativo di merce loro assegnato. Per effettuare il prelievo, i dettaglianti dovranno altresì presentare i « buoni di prelevamento » rilasciati dai Consigli provinciali delle Corporazioni, in conformità delle vigenti disposizioni sul tesseramento.

Art. 9.

I « buoni di assegnazione » rilasciati a favore delle filiali delle aziende di vendita al dettaglio, a mente del precedente art. 7, potranno essere utilizzati dalla sede centrale dell'azienda. I prodotti così prelevati dovranno però essere immessi in consumo nella provincia dove ha sede la filiale assegnataria.

Art. 10.

La Confederazione fascista degli industriali, avvalendosi dell'Ufficio nazionale di distribuzione-confezioni, ripartirà fra gli industriali confezionisti, in conformità a criteri da essa stabiliti e preventivamente approvati dal Ministero delle corporazioni, il quantitativo di prodotti posto a disposizione dei predetti confezionisti.

Art. 11.

I fabbricanti saranno tenuti a produrre i singoli tipi di prodotti tessili e le quantità di ciascun tipo, che il Ministero delle corporazioni disporrà, per il tramite della Confederazione fascista degli industriali.

Art. 12.

I fabbricanti e le ditte che gestiscono i magazzini previsti dall'art. 2, sui quali sono stati emessi, a mente del presente decreto, « buoni di assegnazione » o « buoni di ritiro », hanno obbligo di dare immediato corso alle ordinazioni accompagnate dai buoni stessi.

I fabbricanti e le ditte che gestiscono i magazzini suddetti non potranno in nessun caso praticare condizioni di pagamento più onerose di quella del pagamento con « apertura di credito contro presentazione dei documenti di spedizione ». Ove si tratti però di prodotti per i quali sia stato previsto dalle vigenti disposizioni il pagamento dilazionato, nella determinazione della somma da versare dovrà tenersi conto della quota di interesse per anticipato pagamento.

Art. 13.

E' data facoltà al Comcordit di adottare — previa approvazione del Ministero delle corporazioni — speciali disposizioni per l'approvvigionamento in prodotti tipo tessili delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici e degli ospedali, che debbano effettuare acquisti di merci uniformi per rilevanti quantitativi. Analoga facoltà è concessa al Comcordit — previa approvazione del Ministero delle corporazioni — per il rifornimento delle aziende che debbano acquistare ingenti quantitativi di prodotti tipo tessili, non per farne oggetto di commercio, ma per il diretto uso aziendale o degli operai dipendenti, sempre che trattisi di indumenti da usarsi per ragioni di lavoro.

Art. 14.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 15.

Il Ministero delle corporazioni si riserva di stabilire, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* la data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto.

Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

(1289) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1943-XXI.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1942-43.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Riconosciuta la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1942-43 approvato con decreto interministeriale 28 novembre 1941-XX;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1942-43.

Roma, addì 1° marzo 1943-XXI

Il Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia
DE MARSICO

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Tabella di variazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1942-43.

PARTE I. — *Entrata.*

Aumenti

Cap. 1. — Multe per rigetto di ricorsi in cassazione	L. 150.000
Cap. 2. — Versamenti per grazia sovrana	» 40.000
Cap. 6. — Introiti per incameramento di cauzioni e di altre somme in deposito	» 60.000
Cap. 11 (di nuova istituzione - sotto la rubrica « Partite che si compensano con la spesa »). — Contributo dello Stato per pagamento di indennità a titolo di riparazioni pecuniarie	» 30.000
Totale	L. 280.000

PARTE II. — *Spesa.*

Aumenti

Cap. 1. — Assegnazioni ai Consigli di patronato	L. 250.000
Cap. 10 (di nuova istituzione - sotto la rubrica « Partite che si compensano con l'entrata »). — Indennità per riparazioni pecuniarie accordate con sentenze	» 30.000
Totale	L. 280.000

Roma, addì 1° marzo 1943-XXI

Il Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia
DE MARSICO

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1310)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 31 marzo 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad accettare la donazione di un fabbricato, disposta in suo favore, dall'Ente comunale di assistenza di Bettona.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Viste le delibere dell'Ente comunale di assistenza di Bettona n. 53 del 20 settembre 1941-XIX, n. 5 del 19 marzo 1942-XX, dalle quali risulta che l'Ente stesso ha deliberato di donare, alla Gioventù italiana del Littorio, un fabbricato in Bettona (Perugia), denominato ex convento S. Antonio e le relative adiacenze e pertinenze, aventi una superficie complessiva di dec. 1,87, alla condizione che i locali siano destinati a Centro di preparazione al lavoro, e ricoverino ogni anno gratuitamente nel Centro medesimo, almeno un ragazzo povero appartenente al comune di Bettona.

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduta la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad accettare dall'Ente comunale di assistenza di Bettona, la donazione del fabbricato denominato ex convento S. Antonio, con le adiacenze e pertinenze, il tutto distinto a catasto urbano di Bettona, mappa Colle-Sala e Malandruge col n. 1535 e costituito di piani 4 e vani 29 con un reddito imponibile di L. 103; e le adiacenze distinte nella stessa mappa Colle-Sala e Malandruge coi numeri 1226, 1227 e 1228, aventi una superficie complessiva di dec. 1,87 ed un reddito di lire 9,28, e di destinare il detto immobile e sue adiacenze a Centro di preparazione al lavoro di organizzati alla G.I.L. con l'obbligo di ricoverare ogni anno gratuitamente, almeno un ragazzo povero appartenente al comune di Bettona.

Delega il comandante federale della G.I.L. di Perugia, a compiere gli atti necessari all'accettazione della donazione stessa.

Roma, addì 31 marzo 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(1262)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Gorizia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 30 marzo 1943-XXI, il cav. Cesare Bader è confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Gorizia.

(1188)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica relativo all'attivazione del nuovo catasto dei terreni per alcuni Comuni della provincia di Trapani.

Nel decreto Ministeriale 15 novembre 1942-XXI concernente l'attivazione del nuovo catasto dei terreni per alcuni Comuni della provincia di Trapani — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 in data 14 gennaio 1943-XXI — alla riga 9ª del dispositivo in luogo di *Salemi* leggasi *Salent*.

(1321)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I^a PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 aprile 1943-XXI - N. 72

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,78	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,15
Id. 3,50 % (1902)	85,525
Id. 3 % lordo	72,575
Id. 5 % (1935)	88,40
Redimib. 3,50 % (1934)	77,875
Id 5 % (1936)	93,90
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	95,95
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	98,95
Id. 5 % (1949)	92,475
Id. 5 % (15-2-50)	92,20
Id. 5 % (15-9-50)	92,025
Id. 5 % (15-4-51)	92,025

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 20 aprile 1942-XX, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania (società anonima cooperativa con sede in Urbania, Pesaro);

Veduto il provvedimento in data 20 aprile 1942-XX, con il quale vennero nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della predetta Banca;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania, società anonima cooperativa, con sede in Urbania, sono prorogate ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752 di mesi sei.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1297)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per l'ammissione di 33 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza (gruppo C)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932-X, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di P. S.;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, ed il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 15 aprile 1942-XX;

Considerato che sono stati riservati a favore degli invalidi di guerra e dei richiamati alle armi rispettivamente 7 e 33 posti, ai sensi delle vigenti disposizioni;

Vista la lettera 19 febbraio 1943-XXI con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'Amministrazione della P. S. a bandire — in deroga alla vigente sospensiva e con la procedura d'urgenza — un concorso per esami per 33 posti di alunno d'ordine di P. S. in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per l'ammissione di 33 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. (gruppo *C*).

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, e cioè dell'ammissione al liceo classico o scientifico o al corso superiore degli istituti tecnici di cui all'art. 68 della legge 15 giugno 1931, n 889, o a quelli degli istituti magistrali secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o del diploma di licenza ginnasiale o di scuola commerciale o di scuola di avviamento professionale di cui alla legge 22 aprile 1932, n. 490, o delle soppresse scuole tecniche o complementari o dell'ammissione agli istituti industriali, giusta l'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire otto, dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che dimostrino di essere chiamati alle armi dovranno, nel termine predetto, far pervenire alla prefettura suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elenco dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1938, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire dodici, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno e non superato il 30° anno di età, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da lire sei del podestà del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato, su carta da bollo da lire sei, rilasciato dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se il candidato sia celibe o coniugato. In questo ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione in carta libera attestante se sia o meno coniugato con straniera, e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

4) certificato, su carta da bollo da lire sei, del competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda della età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati e invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 fino al 31 luglio 1939 o nella attuale guerra.

I combattenti non iscritti al P.N.F., ma che hanno chiesto la iscrizione, dovranno esibire un certificato della Segreteria federale competente, attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

Per gli italiani non regnicoli o per quelli residenti all'estero è richiesta la iscrizione nei Fasci all'estero da dimostrarsi con certificato redatto su carta legale rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire diciotto;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da lire sei dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire sei da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

8) copia, su carta da bollo da lire dodici, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo da lire sei, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra, e quelli per la causa fascista dovranno presentare inoltre il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, debitamente legalizzato dal prefetto, e gli altri mediante il documento di cui al precedente comma, al nome del padre del candidato.

Coloro che siano iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 1° dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del P.N.F. o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli, o per quelli che risiedono all'estero, detto certificato d'iscrizione al P.N.F. da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nell'art. 4, n. 4, del presente decreto, deve anche essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o da chi ne fa le veci;

9) stato di famiglia su carta da bollo da lire sei da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) diploma di cui al precedente art. 2, o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata;

11) certificato rilasciato dal competente delegato provinciale della Unione fascista famiglie numerose, debitamente legalizzato dal prefetto, per coloro che siano soci di diritto della Unione stessa.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi 3 da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo insieme a copia, in carta da bollo da lire dodici, del loro stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire sei del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda, non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alla prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

I documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali da far valere a norma delle disposizioni in vigore, potranno, invece, essere presentati successivamente, ma, in ogni caso, non oltre la data in cui ciascun candidato dovrà sostenere la prova orale.

Il Ministero potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

Le prove scritte di esame verteranno sulle seguenti materie:

1) lingua italiana (componimento);

2) nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno. Carta del lavoro;

Le prove orali verteranno, oltre che sulle materie delle prove scritte, anche sulle seguenti materie:

1) Nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno, prerogative della Corona, Gran Consiglio del Fascismo, Capo del Governo, Diritti civili e politici dei cittadini, Camera dei Fasci e delle Corporazioni e Senato del Regno;

2) Nozioni sulla storia d'Italia dal 1821 ai giorni nostri;

3) Nozioni sulla geografia dell'Italia;

4) Legge e regolamento di P. S.;

5) Elementi di statistica (concetto di statistica, rilevazione, spoglio ed elaborazione dei dati statistici - statistica della popolazione);

6) Dattilografia.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale però non si intenderà superata se gli aspiranti non avranno ottenuto la votazione dei sei decimi *e dimostrato, a seguito di apposito esperimento, di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.*

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo provvedimento. I candidati riceveranno comunicazione dei giorni stabiliti per gli esami predetti, dalle prefetture delle Provincie in cui avranno presentato la domanda di ammissione.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti pei quali fu bandito il concorso, alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. e conseguiranno l'effettività del grado di alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore ai 6 mesi, durante il quale percepiranno un assegno mensile lordo di lire 518,24 pari a lire 432 mensili nette, più l'assegno temporaneo di guerra di lire 83,50 nette mensili, oltre l'assegno a titolo di aggiunta di famiglia nonchè le relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(1319)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 232 posti di allievi militi forestali

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la M. N. F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto la legge 24 marzo 1942-XX, n. 314, riguardante il riordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n. 1172; 21 ottobre 1937-XV, n. 2179; 8 luglio 1941-XIX, n. 868;

Visto la lettera n. 2236-54213-1.3.1 in data 30 novembre 1942-XXI della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza un concorso per allievi militi forestali;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, la metà dei posti disponibili deve essere riservata a favore di coloro che si trovano sotto le armi per i concorsi che saranno banditi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per l'ammissione alla scuola di 232 allievi militi forestali.

Art. 2.

Gli aspiranti allievi militi forestali, entro il 20 giugno 1943-XXI debbono far pervenire domanda su carta da bollo da L. 8 (anche in caso di povertà dell'aspirante) al Comando della Milizia nazionale forestale — Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande devono contenere cognome, nome, paternità del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti, redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati.

Nella domanda — scritta di proprio pugno dall'aspirante — dovrà essere indicata in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente (Comune, Provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda deve d'urgenza notificare l'avvenuta variazione al Comando della Milizia nazionale forestale in Roma:

a) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente bando di concorso abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°; questo limite è aumentato di 5 anni per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero o alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto. Per gli iscritti senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni. Gli aspiranti beneficieranno delle facilitazioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

b) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

c) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, vidimato dall'autorità prefettizia di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando redatto su carta legale attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal comandante provinciale dei Fasci giovanili di combattimento. Per i cittadini italiani residenti all'estero detto certificato deve essere rilasciato e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali.

In caso di appartenenza al P. N. F. in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il documento in parola, sia per i regnicoli che per i residenti all'estero, dovrà essere ratificato dall'Ecc. il Segretario del P. N. F., o da uno dei Vice segretari del Partito.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

f) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando dal quale risulti che il candidato non abbia contratto matrimonio o sia vedovo senza prole;

g) copia del foglio matricolare del servizio militare prestato (e non foglio di congedo). Non saranno ammessi al concorso coloro che siano stati riformati dai Consigli di leva o congedati da una delle Forze armate dello Stato per espulsione, negata rafferma o riforma.

L'eventuale arruolamento dei giovani iscritti nelle liste di leva di terra e di mare e dei militari in servizio nel R. E., nella Regia marina e nella Regia aeronautica sarà subordinato al prescritto nulla osta dei competenti Ministeri.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare devono presentare il certificato di leva;

h) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare superiore (V elementare) od ammissione alle scuole medie inferiori;

i) certificato di sana e robusta costituzione fisica di data non anteriore alla pubblicazione del bando di concorso, rilasciato da un ufficiale medico, vistato dalle superiori autorità, dal quale risulti esplicitamente il giudizio che il concorrente si ritiene idoneo al servizio di vigilanza forestale in montagna, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,70 ed il torace non meno della metà dell'altezza. L'acutezza visiva deve essere normale in ciascuno degli occhi, senza uso delle lenti. Per i nati in Sardegna la statura è ridotta a m. 1,68,

l) certificato di identità personale con fotografia di data recente con la firma del candidato debitamente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) eventuali documenti comprovanti di aver esercitato mansioni che facciano presumere le sue attitudini al servizio forestale (guardiaboschi, guardiani privati, terrazzieri, operaio boscaiolo);

n) eventuali documenti che dimostrino la qualifica di combattente, le ricompense al merito ed al valor militare, le benemerenze fasciste o uno degli stati di fatto contemplati dall'articolo 5 per stabilire le preferenze a parità di merito;

o) gli aspiranti minorenni dovranno unire alla domanda anche l'atto di assenso del padre o chi per esso per l'arruolamento volontario (Mod. 66 e 67 da richiedersi al Comune di residenza).

I documenti di cui al presente articolo (ad eccezione della domanda) possono essere presentati in carta semplice soltanto in caso di povertà dell'aspirante dimostrata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Anche in tal caso i documenti dovranno essere legalizzati.

Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie del Regno od all'estero o che dimostrino di essere in servizio militare, è consentito di presentare la sola domanda, salvo a documentarla in conformità del presente articolo non oltre il 20 luglio 1943-XXI.

Art. 3.

Le domande saranno esaminate dal Comando della Milizia forestale che non prenderà in considerazione quelle non complete di tutti i documenti prescritti o che giungessero posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 2 (20 giugno 1943-XXI) anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, nonchè quelle domande comunque in contrasto con le norme e requisiti del presente bando.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del Comando Milizia forestale, può con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Apposita Commissione istituita presso il Comando della Milizia forestale esamina le domande pervenute e forma una graduatoria in base ai titoli presentati dai concorrenti classificando con determinati punti, oltre al titolo di studio, le benemerenze militari, nazionali e tecniche di ciascun candidato.

A parità di punti sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglie al valor militare;

2) gli orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A. O. o in servizio non isolato all'estero;

3) i feriti in combattimento od in azioni fasciste;

4) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, coloro che abbiano la qualifica di « squadrista », e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

5) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale, per le operazioni militari in A. O. o in servizio non isolato all'estero.

6) i combattenti e gli ex combattenti, gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

7) i provenienti dalla M. V. S. N.;

8) i nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;

9) i più giovani di età.

La graduatoria dovrà essere approvata dal Ministero della agricoltura e delle foreste su proposta del Comando della Milizia nazionale forestale.

Art. 6.

I primi classificati nella graduatoria saranno sottoposti alla prescritta visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio forestale, nonchè dovranno superare, a giudizio di apposita Commissione da nominarsi dal Comando Milizia forestale, una prova scritta di cultura elementare presso la Scuola di Cittaducale.

I dichiarati idonei sia alla visita medica che alla prova di esame saranno dichiarati vincitori del concorso e dovranno assumere la ferma di anni tre.

Il giudizio della Commissione medica come quello della Commissione esaminatrice, è definitivo ed insindacabile.

Art. 7.

Agli allievi militi ammessi a frequentare il corso saranno rimborsate le spese di viaggio. Per il relativo viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto di 3ª classe; per il viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,50 dal Comune di residenza alla sede della Scuola, nonchè l'indennità giornaliera di L. 8,80 pei giorni di viaggio.

Agli aspiranti dichiarati inabili alla visita medica presso la Scuola o che non abbiano superata la prova di cultura elementare sarà corrisposta l'indennità giornaliera di L. 8,80 per i giorni di viaggio e di permanenza nonchè il rimborso delle spese di viaggio. Pel viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto in 3ª classe; pel viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,50, sia pel viaggio compiuto per raggiungere la Scuola, sia pel ritorno al Comune di residenza.

Art. 8.

Gli allievi militi forestali debbono seguire i corsi e superare gli esami nelle seguenti materie: italiano, aritmetica, nozioni di geografia, elementi di geometria, nomenclatura forestale, nozioni elementari di legislazione concernente i servizi dei militi forestali, nozioni sulla segnalazione del contrabbando, istruzione militare teorica e pratica (istruzione militare per le reclute e per gli allievi caporali).

Art. 9.

Alla fine del corso gli allievi militi saranno sottoposti agli esami finali consistenti in prove scritte ed orali.

Le prove scritte sono due: una di italiano e l'altra di aritmetica.

L'esame orale è unico su tutte le materie d'insegnamento ed avrà la durata di non meno di venti minuti.

Art. 10.

Coloro che avranno riportata la sufficienza in ciascuna prova di esame e gli otto decimi sulla condotta e sull'attitudine al servizio forestale, conseguiranno la idoneità a milite forestale.

Art. 11.

Gli allievi militi forestali sono soggetti per quanto riguarda la disciplina al regolamento disciplinare della Milizia forestale ed a quello speciale della Scuola.

Art. 12.

Agli allievi militi forestali spetta la paga giornaliera di L. 12,78 oltre l'assegno temporaneo di guerra.

Le spese di vitto, di bucato, i libri ed oggetti di cancelleria sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga secondo le norme del regolamento interno.

Art. 13.

Le spese di prima vestizione sono a carico dell'Amministrazione e quelle di manutenzione e rinnovazione di vestiario sono a carico dei militi.

Art. 14.

Il servizio prestato nella Milizia forestale è computato agli effetti degli obblighi militari; tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella M. N. F.

Art. 15.

Il corso avrà la durata di mesi sei a cominciare dal 1° settembre 1943-XXI. Tanto la durata del corso, quanto il suo inizio potranno essere modificati, sempre però successivamente alla suddetta data.

Art. 16.

Per norma ai componenti il Corpo, sono in ogni tempo, dovute le paghe nella stessa misura e colle stesse modalità stabilite per i pari grado dell'Arma dei RR. CC.

Ai sottufficiali e militi della Milizia forestale sono in ogni tempo dovuti a seconda dei gradi, gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia e l'indennità di rafferma, nella stessa misura e colle stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado dell'Arma dei RR. CC.

Ai militi non ammogliati che non usufruiranno di alloggio demaniale è corrisposta l'indennità di alloggio di L. 38,50 mensili.

Art. 17.

I sottufficiali e militi della Milizia forestale potranno contrarre matrimonio, previa autorizzazione del Ministero, dopo almeno due anni di effettivo servizio nella M. N. F.

Roma, addì 7 aprile 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(1320)

MINISTERO DELLA MARINA

Diario delle prove scritte dei concorsi: a 18 posti di vice ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi; a 88 posti di contabile nel personale dei contabili della Regia marina e a 114 posti di alunno d'ordine nel personale dell'Amministrazione militare marittima.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 18 dicembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 16 del 21 gennaio 1943-XXI, col quale è stato bandito un concorso a 18 posti di vice ragioniere (grado 11° gruppo *B*) nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi;

Visto il decreto Ministeriale in data 23 gennaio 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 52 del 14 marzo 1943-XXI, col quale è stato bandito un concorso a 88 posti di contabile (grado 11°, gruppo *B*) nel personale dei contabili della Regia marina;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 dicembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 2 del 4 gennaio 1943-XXI, col quale è stato bandito un concorso a 114 posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima (grado 13°, gruppo *C*);

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10506-47933-12.1.3.1. del 22 marzo 1943-XXI;

Decreta:

Le prove scritte dei citati concorsi avranno luogo a Roma nei giorni a fianco di ciascuno indicati:

concorso a 18 posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo *B*): 24, 25, 26, 27 maggio 1943-XXI;

concorso a 88 posti di contabile (grado 11°, gruppo *B*): 5, 6, 7, 8 luglio 1943-XXI;

concorso a 114 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*): 5, 6, 7, 8 maggio 1943-XXI.

Roma, addì 7 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1270)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria generale del concorso a posti di alunno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del Tesoro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87, in data 15 aprile 1943-XXI, all'art. 1, numero d'ordine 38, nominativo De Candia Pietro, colonna della « somma dei voti », in luogo di *15,875* leggasi *14,875*.

(1309)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.